CAMERA DEI DEPUTATI - 3356-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Relatore BASSI, per la maggioranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 luglio 1966 (Stampato n. 1536)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE (TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 luglio 1966

Modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica

Presentata alla Presidenza il 13 ottobre 1966

Onorevoli Colleghi! — Il disegno di legge in discussione viene proposto alla vostra approvazione dalla maggioranza della Commissione finanze e tesoro, nello stesso testo già approvato dal Senato il 15 luglio 1966, dopo ampio e approfondito esame condotto in seguito all'acquisizione dei pareri favorevoli della Commissione bilancio e della Commissione industria.

Le proposte modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica per usi diversi dalla illuminazione, sono state richieste dal Governo per assicurare un incremento delle entrate tributarie tale da consentire la sollecita attuazione di prioritari impegni programmatici che pongono non

solo immediati problemi di copertura, ma inderogabili esigenze di bilancio anche per i prossimi esercizi. Si trattava per il momento di completare il finanziamento del piano quinquennale della scuola, anche esso già approvato dal Senato e in corso di esame presso la Camera. Ma non era certamente agevole per il Governo, al fine di corrispondere a tale indilazionabile esigenza di copertura finanziaria, reperire nuove entrate, di natura certa e di immediata esigibilità, arrecando il minor turbamento possibile in un sistema economico provato da una avversa congiuntura finalmente in via di superamento. Non sarebbe stato certo prudente colpire settori appena ora in via di ripresa, né tanto meno quelli che ancora

faticano ad inserirsi fra questi. Decisione, evidentemente, più saggia nelle attuali circostanze è sembrata quella di ripartire fra il più elevato numero di contribuenti un carico di imposta, individualmente quasi irrilevante, ma tale da assicurare, per l'ampiezza appunto della base imponibile, un incremento di entrata di consistenti dimensioni: esso era stato valutato intorno ai 32 miliardi annui sulla base delle statistiche del 1964, ma l'incremento dei consumi in questione verificatosi in questi ultimi anni, può far prevedere un gettito maggiore, che per il 1967 potrebbe raggiungere i 50 miliardi.

Certo, la repentina elevazione dell'imposta erariale da lire 0,50 a lire 5 per chilowattore. può sembrare eccessiva. Ma, se si considera che la misura di lire 0,50 era stata stabilita con decreto-legge del 1948 (n. 1199), per una buona parte l'aumento di imposta rappresenta adeguamento monetario e solo per la differenza effettiva inasprimento fiscale. E in ordine a quest'ultimo è da rilevare ancora come abbia scarso significato valutare percentualmente l'aumento dell'imposta in astratto, e non piutlosto l'aumento percentuale della tariffa. All'utente che paga la bolletta all'esattore dell'« Enel » poco interessa sapere quanta parte di essa vada all'« Enel » e quanto all'erario. Il carico fiscale è quindi una componente inscindibile della tariffa agli effetti della valutazione delle possibili ripercussioni sui consumi delle sue variazioni. Il problema non va dunque posto nei termini, usati dalle opposizioni, di una decuplicazione del carico fiscale, ma di una variazione della componente fiscale che farà salire il costo del chilowattora per usi elettrodomestici da lire 13,60 (pari a lire 13,10 più 0,50 di imposta) a lire 18,10 (pari a lire 13,10 più 5 di imposta), e quindi ridimensionato in un conseguente aumento del costo delle utenze in argomento di lire 4,30 per chilowattora, pari ad una maggiorazione tariffaria del 30 per cento. Ora, se noi consideriamo che le tariffe elettriche sono praticamente tuttora bloccate ai livelli del 1959, quali prezzi non hanno subito nell'ultimo settennio una tale lievitazione, per non parlare dei livelli salariali che hanno avulo una progressione ben maggiore?

Posto, pertanto, il problema nei suoi veri termini, occorre ora sdranimatizzare le obiezioni sollevate in Commissione dalle opposizioni e le previsioni catastrofiche da esse formulate:

1) l'imposta sarebbe impopolare (ma vi sono imposte popolari?) perché colpirebbe i ceti meno abbienti. Invero essa è proporzio-

nale ai consumi di energia per usi elettrodomestici, i quali sono più elevati laddove esiste una maggiore agiatezza, e pressoché irrilevanti fra gli strati ancora più depressi della nostra popolazione, quasi tutti individuabili nelle zone sottosviluppate del paese, ove l'imposta è ridotta del 50 per cento (lire 2,50 anziché 5). In valore assoluto, sulla base dei consuntivi del 1964, che registrano un gettito globale per questa imposta di circa 3.600 milioni di lire, ripartito fra 5 milioni di utenze, il carico fiscale medio, con l'attuale imposta, risulta di 720 lire l'anno per utenza, pari a 60 lire al mese. Moltiplicato per dieci, il carico medio per utenza, per la nuova tariffa, risulterà di circa 600 lire mensili, con un aggravio di 540 lire al mese, salvo incremento dei consumi. In buona sostanza ciò vuol dire che circa 25 milioni di cittadini verseranno all'erario oltre 4 lire al giorno ciascuno per soddisfare intanto la prima esigenza ed il primo dovere della collettività, che è quello di garantire una scuola più efficiente alle nuove generazioni;

2) questo aumento di imposta, determinando una contrazione dei consumi, arresterebbe da un lato la crescita del tenore di vita delle nostre popolazioni e metterebbe dall'altro in crisi l'industria nazionale produttrice di elettrodomestici.

Le considerazioni più sopra fatte circa la reale incidenza della nuova imposizione, sia in valore assoluto che percentuale, dimostrano la eccessività di tale apprensione, essendo cresciuta in questi anni la capacità di spesa, e quindi la domanda, ad un tasso superiore all'attuale incremento di imposta. L'industria nazionale degli elettrodomestici ha conseguito d'altronde una tale espansione, a prezzi decrescenti, che riesce a collocare circa il 70 per cento della sua produzione sui mercati esteri, ed è prevedibile una ulteriore espansione anche sul mercato interno, per quanto in esso risultino già istallati, al 1965, 2.400.000 frigoriferi, 1.455.000 lavatrici, 800 nila scaldabagni, 10.550.000 radio e 6.100.000 televisori. Come si vede, queste cifre rappresentane indici ancora ben lontani dal punto di saturazione, senza tener conto delle esigenze di graduale e continuo rinnovamento del parco utenze:

3) si metterebbe in crisi, con l'aggravio dei costi conseguente all'aumento d'imposta in discussione, una delle industrie più necessarie allo sviluppo della nostra economia; quella del turismo e delle attività commerciali connesse. Anche qui sono stati esempli-

ficati dalle opposizioni casi singoli di aggravio di oneri per bar, tavole calde, ristoranti e alberghi, esponendo cifre in valore assoluto dell'ordine di grandezza sino ad 1 milione l'anno per alberghi di prima categoria. Ma nessuna seria valutazione può trarsi da tali cifre se esse non vengono raffrontate all'incasso annuale lordo dei citati esercizi e non si determini la incidenza percentuale dello specifico fattore nella composizione dei rispettivi costi. Conteggi che le categorie interessate, nel fare giungere l'eco delle proprie rimostranze, si sono ben guardate dal prospettare perché non potrebbero approdare altro che alla constatazione di una incidenza non certo rilevante nella determinazione dei costi finali dei relativi servizi. Anche per questo settore, d'altra parte, potrebbe rilevarsi che dal 1959 in qua i prezzi hanno subito una evoluzione non certo inferiore all'incremento tariffario, solo oggi determinato nel 30 per cento con l'adeguamento di imposta proposto.

* * *

Con tali considerazioni non è che si vogliane totalmente annullare i rilievi mossi dalle opposizioni, ma ricondurli alle loro giuste proporzioni, essendo innegabile che viene richiesto un nuovo sacrificio alla collettività, ma di dimensioni modeste e certamente tollerabili, e giustificato dalle alte finalità che tale sacrificio di tutti permetterà di conseguire.

È per questo che si raccomanda alla vostra sollecita approvazione il presente disegno di legge nel testo proposto dal Governo e già approvato dal Senato della Repubblica.

* * *

Il provvedimento si compone di cinque articoli dei quali si illustra infine il contenuto.

Con l'articolo 1 viene elevata da lire 0,50 a lire 5 al chilowattora l'aliquota d'imposta sulla energia elettrica utilizzata per usi diversi dalla illuminazione nelle abitazioni, nei negozi, negli esercizi pubblici e nei locali comunque abitati. Lo stesso articolo, come innanzi detto, riconferma la preesistente aliquota di lire 0,50 per chilowattora sulla energia elettrica impiegata in varie utilizzazioni, diverse dalla illuminazione, già in precedenza agevolate come ad esempio quella riguardante gli apparecchi elettromedicali, la illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali e la ripresa, lo sviluppo e la riproduzione dei film cinematografici, eccetera.

L'articolo 2 introducendo alcune innovazioni, estensioni e modifiche all'articolo 1 dell'allegato H al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, stabilisce le varie utilizzazioni di energia elettrica per le quali viene riconfermata l'esenzione dall'imposta. In particolare l'esenzione è stata estesa alla illuminazione delle autostrade, delle aree scoperte comprese nell'ambito delle Fiere, degli Aeroporti nonché al funzionamento delle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico stradale, aereo e marittimo. È stata prevista inoltre l'esenzione per la illuminazione esterna di edifici e monumenti di particolare rilievo, di zone archeologiche, ville monumentali nonché per l'energia impiegata da parte della Radio Televisione Italiana per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici ricetrasmittenti.

E stata infine prevista la esenzione dalla imposta per l'energia elettrica prodotta da impianti di minima potenza (aerogeneratori e piccoli gruppi elettrogeni quando la potenza non è superiore a 1 chilowatt).

Con l'articolo 3, stante il continuo incremento del numero di utenze con potenza impegnata di notevole rilievo, e al fine di ridurre gli adempimenti cui attualmente soggiacciono le piccole utenze, si è ritenuto opportuno elevare da 20 a 200 chilowatt di energia elettrica e da 20 a 200 metri cubi al minuto primo di gas i limiti di potenza oltre i quali gli acquirenti di energia elettrica e di gas per uso proprio vengono considerati fabbricanti agli effetti della legge e quindi obbligati alla denuncia di fabbrica e a munirsi della licenza fiscale. Da tale obbligo sono stati anche esonerati gli esercenti punti di presa dalle linee ad alta tensione (superiore a 410 KW quando alla presa non segue la diretta utilizzazione).

Con l'articole 4, allo scopo di semplificare gli adempimenti degli esercenti officine elettriche di minore importanza, sono state ammesse a presentare dichiarazioni semestrali di consumo, anziché mensili o bimestrali, le officine per le quali l'importo annuale dell'imposta complessivamente dovuta non superi lire 20.000.

All'uopo sono state stabilite le relative modalità e cautele per la corresponsione dell'imposta.

Infine, con l'articolo 5 vengono stabiliti i criteri da seguire per la prima applicazione delle nuove aliquote d'imposta stabilite dalla presente legge.

Allegato 1.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE INDUSTRIA

La XII Commissione Industria constata la necessità di provvedere alle esigenze finanziarie richieste dal Piano guinguennale della scuola; considerato per altro che l'imposta sui consumi elettrodomestici colpisce comunque un servizio di prima necessità della vita moderna; che l'aumento dell'imposizione fiscale potrebbe provocare un arresto dello sviluppo dei consumi domestici con ripercussioni notevoli sulla produzione negli specifici settori industriali, il cui buon andamento è basato sul permanere della domanda interna al livello attuale; che l'arresto dello sviluppo dei consumi nuocerebbe, fra l'altro, al processo di avvicinamento tra Nord e Sud in quanto la nuova imposta costituirebbe una notevole remora alla diffusione delle utilizzazioni domestiche particolarmente nelle classi meno abbienti; che l'aumento in questione riguarda numerosissime applicazioni agricole (il seltore agricolo comprende 4 milioni di unità aziendali); che l'aumento di imposta potrà arrecare danno anche all'industria turistico-alberghiera; che l'aumento di imposta, oltre a creare sperequazioni fra le varie fonti energetiche, può dar luogo a discriminazioni fra i cittadini che impiegano energie diverse per la stessa utilizzazione; che la riduzione di vendita di apparecchiature elettriche potrebbe incidere sensibilmente sul gettito dell'I.G.E.; che il provvedimento in esame non può non incidere sul costo della vita; esprime in linea di massima parere favorevole al disegno di legge ed invita il Governo a ricercare, nel più breve tempo possibile, le soluzioni necessarie per stabilire un migliore equilibrio fiscale fra le fonti di energia in relazione agli obiettivi che il disegno di legge si propone.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decretolegge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, è sostituito dal seguente:

« Lire 5 per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata, sotto l'osservanza delle norme regolamentari:

in applicazioni elettriche, diverse dalla illuminazione, nei negozi ed esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque abitati, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice) compresa l'energia elettrica impiegata per il funzionamento degli apparecchi radioriceventi, televisivi e dei frigoriferi.

Lire 0,50, per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata, sotto l'osservanza delle norme regolamentari:

- a) negli apparecchi elettroniedicali, negli apparecchi di riproduzione di disegni e clichès;
- b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie:
- c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione dei films nelle sale cinematografiche;
- d) per il riscaldamento dei locali di opifici industriali quando il riscaldamento stesso non interessi il processo produttivo;
- e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essicazione o di riscaldamento non interessante procedimenti di fabbricazione industriale ovvero in celle per allevamenti artificiali, purché dette lampade siano applicate in modo da impedire la illuminazione degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;
- f) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione;
 - g) per le riprese televisive ».

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 1 dell'allegato II) al decreto legislativo luogotenenziale

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

26 aprile 1945, n. 223, modificato dall'articolo 1, punto 2), comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, è sostituito dal seguente:

« È esente dall'imposta:

a) l'energia elettrica ed il gas destinati ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte comprese nell'ambito di Fiere, di Aeroporti, ovvero utilizzati nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali o di convenzioni.

L'esenzione non si estende ai locali e agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate;

- b) l'energia elettrica ed il gas consumati nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione della reciprocità;
- c) l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie dello Stato e di quelle date in concessione e l'energia elettrica ed il gas consumati nelle officine gestite direttamente dalle Ferrovie dello Stato;
- d) l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente dagli enti locali o dalle loro aziende autonome, o dagli stessi date in concessione;
- c) l'energia elettrica ed il gas impiegati, in usi diversi dall'illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti;
- f) l'energia elettrica impiegata, in usi diversi dall'illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per i servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica nonché quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento dell'acqua nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate;
- g) l'energia elettrica impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoni-

che, radiotelegrafiche e radiotelefoniche nonché quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte della Radio Televisione Italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti;

- h) l'energia elettrica impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori), nonché quella prodotta dai gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle Forze armate dello Stato ed ai Corpi ad esse assimilati;
- i) l'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
- l'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) purché la loro potenza elettrica non sia superiore ad un chilowatt;
- m) l'energia elettrica ed il gas che lo Stato, le Provincie ed i Comuni e gli altri Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali o di convenzioni, impiegano per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso; di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al Demanio pubblico; di zone ove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico.

L'esenzione non si estende ai locali e agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicati;

n) l'energia elettrica impiegata per la areazione delle gallerie autostradali.

Non è soggetta ad imposta l'energia elettrica ed il gas impiegati negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri ».

ART. 3.

L'articolo 2 del testo unico delle leggi per l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 dell'allegato H) al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di gas o di energia elettrica deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, osservate le norme stabilite dal Regolamento ed ottenerne la licenza.

Авт. 3.

Sono soggetti agli stessi obblighi e sono considerati fabbricanti, a tutti gli effetti della presente legge:

- a) gli acquirenti di gas e di energia elettrica per farne rivendita;
- b) gli acquirenti di gas e di energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, in misura superiore ai 200 metri cubi di gas per minuto primo o con potenza impegnata superiore ai 200 KW di energia elettrica.

Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio ed impiego unico, con potenza impegnata superiore a 200 KW possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata;

c) gli acquirenti di energia elettrica per la carica di accumulatori o per azionare raddrizzatori di corrente, convertitori a motore dinamo, qualunque sia la potenza installata, eccetto il caso che l'acquisto avvenga per uso proprio e per impieghi colpiti da una stessa aliquota d'imposta.

Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma:

gli esercenti generatori elettrici installati a bordo di autoveicoli, aeromobili e navi, quando l'energia prodotta è utilizzata soltanto in detti automezzi, nonché le Forze armate dello Stato ed i Corpi ad esse assimilati per i gruppi elettrogeni mobili da essi utilizzati;

gli esercenti punti di presa attuati sulle reti di interconnessione nazionale a solo scopo di trasporto di energia elettrica con tensione superiore ai 110 KW quando alla presa non segua la diretta utilizzazione;

gli esercenti officine elettriche costituite da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) di potenza non superiore ad un chilowatt, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, lettera *l*), o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biclogico ».

ART. 4.

L'articolo 11 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, è sostituito dal seguente:

« Gli esercenti officine elettriche il cui tributo non superi presuntivamente l'importo di lire 20.000 per ogni anno solare, possono chiedere all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di essere ammessi a presentare ART. 4.

dichiarazione semestrale di consumo entro i dieci giorni successivi a ciascun semestre.

In tal caso gli esercenti stessi devono prestare una cauzione corrispondente all'ammontare presunto di imposta per un semestre e debbono effettuare il pagamento dell'imposta semestralmente dovuta, entro la fine del primo mese susseguente al semestre di consumo. Possono essere esonerati dal prestare cauzione gli esercenti che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, versino l'imposta ragguagliata al presunto consumo di un semestre, anticipatamente entro i primi quindici giorni del semestre al quale il consumo si riferisce e l'imposta dovuta a saldo entro il mese successivo al semestre stesso».

ART. 5.

Le nuove aliquote d'imposta saranno applicate, limitatamente alle officine commerciali, a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica consumata dagli utenti, effettuate dal giorno 20 del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per le officine ammesse a presentare dichiarazioni mensili e, a partire dalle letture dei contatori effettuate dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per quelle ammesse a presentare dichiarazioni bimestrali.

Similmente nei confronti delle officine per uso proprio a contatore, le nuove aliquote d'imposta saranno applicate per i consumi verificatisi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.